R.G. n.12310/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALEE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Antonio Costantini - Presidente rel.
Carlotta Soria - Giudice
Valentina D'Aprile - Giudice

nel procedimento recante **n. 12310/2019 r.g.** degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso *ex* art. 35 d. lgs. n. 25/2008 e 737 cod. proc. civ., depositato in data 28 agosto 2019, nato in Senegal **(Codice** rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, giusto mandato in atti

(RICORRENTE)

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA

(RESISTENTE)

e

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 21 luglio 2020, verificata la regolarità del contraddittorio, ha pronunciato il seguente

Decreto

1. Il ricorrente, cittadino senegalese, nato a Taif, nella regione di Kaffrine, trasferitosi all'età di cinque anni, nella città di Touba, ha tempestivamente impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia in data 7 giugno 2019, notificatogli il 30 luglio 2019 (in tal senso depone la documentazione allegata dal ricorrente alla nota del 8 ottobre 2019 in ordine all'intervenuta notifica del provvedimento), contenente il rigetto dell'istanza di protezione internazionale ed ha, per tale ragione, adito questa Autorità giurisdizionale deducendo, in via preliminare,

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28c6ab9037bc650b9d3c1e57e12e

violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.lgs. 251/2007, 8, 9 e 27, comma 1-*bis*, d.lgs. 25/2008 nella parte in cui la Commissione avrebbe erroneamente valutato i fatti oggetto di narrazione nel corso dell'audizione: il ricorrente ha rivolto critiche alle modalità attraverso cui sarebbe stato condotto l'esame ritenuto approssimativo e teso esclusivamente all'accertamento di contraddizioni ed aporie piuttosto che teso al chiarimento del vissuto personale del ricorrente; il ricorrente avrebbe ampiamente spiegato le motivazioni alla base della sua fuga dal paese di origine che trovavano le radici nella vicenda che lo avrebbe visto perseguitato dal padre della fidanzata dopo che costei era rimasta incinta; determinante ragione dell'espatrio sarebbe stata, altresì, la grave situazione del Paese di origine, mentre le condizioni personali sarebbero state compromesse dal traumatico transito in Libia prima dell'approdo sulle coste italiane.

Il ricorrente ha richiesto, in via istruttoria, l'esibizione della documentazione depositata presso la Commissione territoriale e l'audizione del ricorrente; nel merito ha richiesto, in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 28/7/1951 ed *ex* art. 7 d.lgs. 251/2007, nonché, in via subordinata, il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria *ex* art. 14 d.lgs. 251/2007 oppure di quella umanitaria in virtù degli artt. 5 e 19 d.lgs. n. 286/1998, nonché, in via gradata, il riconoscimento del diritto di asilo *ex* art. 10, comma terzo, Cost.

Il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia si è costituito in giudizio con atto scritto in data 8 ottobre 2019 depositando il provvedimento di rigetto, modello C3 presentato in data 14 dicembre 2017, verbale di audizione del 6 giugno 2019 e documentazione lavorativa, mentre la Procura della Repubblica non ha ritenuto di formulare le conclusioni *ex* art. 738, comma secondo, cod. proc. civ., né ha evidenziato la presenza di eventuali motivi ostativi al riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Nel corso del giudizio il ricorrente, dopo istanza di astensione depositata in data 9 marzo 2020, ha trasmesso nota telematica in data 4 maggio 2020 con deposito di un contratto di locazione intestato al ricorrente, buste paga dal mese di luglio 2019 al mese di marzo 2020, in aggiunta alle buste paga del 2018 fino al mese di giugno 2019 già versate in precedenza, CUD 2019 e CUD 2020.

Deve darsi atto che a seguito di rinvio disposto d'ufficio con provvedimento del 5 maggio 2020, le parti venivano invitate alla trattazione scritta dell'udienza fissata per il 21 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2010 (secondo cui "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"). Seguiva puntuale nota scritta depositata telematicamente dal solo ricorrente il 29 giugno 2020 con cui ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo rilevando come attualmente la situazione della diffusione della

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28c6ab9037bc65009fd3c1e57e12e

pandemia per COVID 19 in Senegal gravi sulle non adeguate strutture sanitarie; ha depositato, oltre alla documentazione in precedenza versata, ulteriore aggiornata documentazione lavorativa, richiedendo la condanna dell'amministrazione alle spese e facendo presente che il ricorrente, per il superamento dei limiti di reddito (14.884,82 come da CUD del 2020), avrebbe perso il beneficio al gratuito patrocinio provvisoriamente concesso dal COA di Bari in data 3 settembre 2019.

2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui appresso.

3. Con istanza (mod. C3) presentata alla Questura di Napoli in data 14 dicembre 2017 (istanza che dalla visione del CED del Ministero dell'interno depositato dalla costituita Commissione territoriale è stata presentata il 6 dicembre 2017) il ricorrente ha richiesto la protezione internazionale. Nella richiesta dichiarava di essere originario del Senegal, di religione musulmana, di lingua Wolof, mentre nella nota allegata all'istanza di protezione inviata alla Questura in data 13 novembre 2017 tesa alla richiesta di protezione internazionale affermava di essere emigrato per le condizioni in cui versava il paese di appartenenza, riservando di meglio esplicitare tale condizioni durante l'audizione (testualmente: "le motivazioni che hanno condotto il richiedente a formulare la presente istanza sono da ricercare nelle condizioni del proprio paese di appartenenza, che hanno indotto all'allontanamento, nonché una situazione molto pesante, e comunque, le stesse saranno maggiormente delucidate in sede di audizione personale.").

Nel verbale di audizione del 6 giugno 2019 dinanzi alla Commissione territoriale di Foggia il ricorrente dichiarava di essere fuggito dal proprio paese perché perseguitato da padre della ragazza. In particolare dichiarava di essersi innamorato di una donna, figlia del maestro della scuola coranica, e di aver intrattenuto con la stessa una relazione amorosa clandestina per oltre dieci anni; il rapporto era successivamente venuto alla luce al momento della gravidanza della donna, momento in cui il padre della compagna ha iniziato a maltrattare la propria figlia ed a perseguitare, con la collaborazione dei propri allievi frequentanti la scuola coranica, il ricorrente che, per il timore di essere ucciso, si rifugiava a Kaolack, per fuggire dapprima in Gambia e successivamente espatriare definitivamente nel mese di giugno 2014. Nel corso della migrazione avrebbe attraversato il Mali, il Burkina Faso, il Niger e la Libia, ove avrebbe patito notevoli vicissitudini a causa del clima di insicurezza ed instabilità di quel Paese, dichiarando di aver fatto ingresso sul territorio nazionale il 20 dicembre 2014.

Dichiarava di essere orfano di entrambi i genitori che erano contadini e di aver avuto un fratello maggiore poi deceduto; avrebbe un figlio con la propria compagna che vive in Gambia che sente regolarmente unitamente ad un amico in Senegal. Prima di espatriare sarebbe stato titolare di un negozio, non meglio specificato, di avere però chiuso ancor prima di fuggire in Gambia.

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28e6b9037bc650b8f03c1e57e12e

All'esito dell'ascolto, la Commissione territoriale, ritenendo le dichiarazioni generiche e contraddittorie nella parte in cui avrebbero fatto riferimento al timore di essere ucciso dal padre della fidanzata e dai suoi allievi, ha rigettato la richiesta protezione internazionale sotto tutti gli aspetti (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria), non ritenendo sussistessero i presupposti per la concessione della tutela umanitaria.

4. Ciò premesso deve osservarsi che i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se*, e per l'ampiezza dell'ambito decisorio di questo Tribunale, l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

Il Collegio evidenzia l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione, dichiarazioni rese alla presenza di un traduttore che lo stesso ricorrente ha dichiarato comprendere perfettamente.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (sez. I, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; sez. I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; sez. I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). Anche in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non risulta necessario provvedere a nuova audizione al fine di colmare eventuali lacune della narrazione e chiarire la sua posizione, evenienza che non determina la nullità della decisione di merito che - come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia - rigetti la domanda (Sez. 1, Ordinanza n. 33858 del 19/12/2019, Rv. 656566 - 01).

Contrariamente a quanto genericamente censurato nel ricorso, le domande della Commissione, tutt'altro che tese a scorgere contraddizioni, erano invece rivolte a richiedere chiarimenti in ordine ad una narrazione che presentava plurime incongruenza specie nella parte in cui non riusciva a dare conto della clandestina relazione asseritamente durata per ben dieci anni, oltre al perché delle persecuzioni del padre della fidanzata anche in ipotesi di successivo matrimonio tra i due (matrimonio per il quale il ricorrente non si mostrava contrariato), aspetto quest'ultimo, in ordine al quale non è stata fornita logica risposta se non facendo riferimento al generico timore per la reazione e persecuzioni da padre della donna.

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28e6ab9037bc550b9fd3c1e57e12e

5. Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale, diretta nel paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Il richiedente la protezione internazionale è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora, tuttavia, taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). Il giudice è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).".

Nella specie, il ricorrente, celibe, musulmano, di lingua wolof, ha fondato la propria domanda di protezione, in sede amministrativa, prima, e giurisdizionale, poi, sull'unica circostanza secondo cui avrebbe lasciato il proprio Paese d'origine nel 2014 a causa della minaccia di morte che avrebbe ricevuto dal padre della fidanzata che avrebbe scoperto la relazione della figlia con il ricorrente, dopo ben dieci anni di rapporti tra i due, solo allorché la donna era rimasta incinta. Non forniva logica spiegazione di come avesse potuto tenere nascosto per tanto tempo il rapporto, narrato senza adeguati riferimenti temporali e facendo generico riferimento alla possibilità (astratta) di potersi vedere attraverso la visita ricevuta presso il proprio negozio da parte della donna; non forniva alcuna spiegazione del perché non fosse possibile risolvere il contrasto con il genitore della fidanzata sposando la donna, aggirando la domanda con riferimenti a generici timori che avevano indotto sia il ricorrente che

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd2b6ab003bc6500f9fd3c1e57e12e

la fidanzata a fuggire in Gambia; non spiegava in cosa fossero consistite le minacce in realtà mai patite direttamente, né da parte del padre della fidanzata, né da parte degli allievi del padre, essendo le stesse apprese esclusivamente per interposta persona (un amico) che lo avrebbe reso edotto di tutte tali circostanze; evenienza inconciliabile con il palesato timore e la possibilità di appianare eventuali contrasti, possibilità, quest'ultima, che, sulla base delle stesse propalazioni, non sarebbe mai stata direttamente (attraverso un contatto diretto con i soggetti protagonisti) perseguita. Né risulta risposta logica quella secondo cui "non avrebbe avuto il tempo" allorché, in sede di audizione, gli veniva richiesto per quale motivo non avesse tentato di rivolgersi alle forze di polizia o, comunque, alle pubbliche autorità.

Dichiarazioni che, complessivamente eccentriche anche rispetto al modello C3 nel quale non veniva fatto alcun cenno alla presenza di un figlio nella parte declinata ad illustrare lo stato di famiglia, e che davano maggiore (se non esclusiva) rilevanza alle condizioni esistenti nel Paese (senza alcunché rilevare in ordine a presunte persecuzioni), devono ritenersi non credibili e, quindi, non ammesse alla prova agevolata *ex* art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007, tenuto conto che, contrariamente a quanto dichiarato nel corpo del ricorso, la domanda di protezione interazionale risulta essere stata presentata circa tre anni dopo rispetto all'ingresso sul territorio nazionale, evenienza apprezzabile negativamente a mente della citata disposizione.

La vicenda narrata, inoltre, risulta estranea all'ambito oggettivo delle ipotesi persecutorie di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 7 del d.lgs. 251/2007, dal momento che non è legata ad alcuno dei motivi di persecuzione descritti dalla stessa Convenzione.

La narrazione, come sopra evidenziato, presenta seri dubbi di attendibilità essendo generica ed in alcuni tratti stereotipata e poco circostanziata. Risulta, invero, poco credibile che il ricorrente abbia potuto temere per la propria incolumità e abbia invece deciso di intraprendere un viaggio, certamente non privo di rischi, che lo ha portato ad attraversare ben quattro Stati prima di giungere, dopo una traversata del Mar Mediterraneo, in Italia, rischio che sarebbe stato certamente meno marcato qualora avesse semplicemente deciso di trasferirsi in Gambia tenuto conto che in tale luogo i presunti artefici delle violenze e dei maltrattamenti non sembra abbiano neppure saputo vivesse la figlia del maestro coranico.

Dunque, considerato il totale difetto di prova diretta o indiretta sui fatti che si assumono rilevanti per il diritto alla protezione, i tratti ampiamente deficitari della narrazione del richiedente, oltre a lumeggiarne la non credibilità in sé, per un verso dimostrano il mancato compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda e, per altro verso, non consentono il riscontro estrinseco, neppure mediante l'esercizio di poteri istruttori ufficiosi; poteri comunque attivati e che hanno dato esito negativo in ordine alla meramente prospettata discriminazione di "genere" non ipotizzabile al di fuori del ristretto ambito familiare e privato ovvero locale; ambito territoriale che il Seck, sotto l'aspetto meramente soggettivo, ha *de facto* dimostrato di essere in grado (sulla base del racconto effettuato) di poter superare

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28e6ab9037bc650b9d3c1e57e12e

agevolmente tanto da aver abbandonato, dapprima il Senegal, andando a vivere in Gambia unitamente alla fidanzata, spostando i propri interessi personali in altro continente.

Ne consegue che le ragioni che hanno condotto il ricorrente ad abbandonare il suo Paese e che lo stesso ha posto alla base della richiesta protezione internazionale (timori di discriminazioni), non possono assumere alcuna rilevanza al fine del riconoscimento dello *status* rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 7 del d.lgs. 251/2007.

6. Considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria e ciò perché non sono state comprovate, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di "danno grave" ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/07, risultando, infatti, le dichiarazioni del ricorrente affette da grave incongruenza e genericità sopra meglio valutate, tali da non consentire di ritenerlo attendibile né da consentire alcun riscontro estrinseco, neppure mediante l'espletato l'esercizio di poteri istruttori ufficiosi cui sopra è cenno.

Secondo i richiamati parametri del regime dell'onere della prova, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Cass. n.4138/2011), non v'è alcun concreto margine giuridico per apprezzare la veridicità delle allegazioni verbali del ricorrente.

Quanto alla lettera c), come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) "*la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia*". Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che "*qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso*" non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare - al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso - gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Ciò premesso, contrariamente a quanto pur evidenziato dal ricorrente (non rilevanti le informazioni del sito "viaggiaresicuri.it", da tempo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità significativo solo con riferimento a soggetti non radicati nel territorio di riferimento), come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza del ricorrente, Senegal, non vive una condizione di "conflitto armato" con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Diakité del 30.1.2014, e non evidenzia, all'infuori di

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28e6ab9037bc65b9fd3c1e57e12e

talune zone (ben diverse da quella in cii risiedeva il ricorrente), particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.

Nel rapporto stilato da *Freedom House, Freedom in the World* 2019 (https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/senegal), si evidenzia come il Senegal sia una delle democrazie più stabili dell'Africa che ha sperimentato due passaggi pacifici di potere tra partiti rivali dal 2000, seppure i procedimenti penalmente motivati contro i capi dell'opposizione e le modifiche alle leggi elettorali, abbiano ridotto la competitività dell'opposizione negli ultimi anni. Il paese è noto per i suoi media relativamente indipendenti e la sua libera espressione, sebbene le leggi sulla diffamazione continuino a limitare la libertà di stampa. Altro problema che affligge il Senegal include la corruzione nel governo, lo stato di diritto debole e la inadeguata protezione in favore dei diritti delle donne e delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali).

La situazione generale di sicurezza del Senegal può dirsi soddisfacente e, allo stato, non si segnalano situazioni di violenza generalizzata, né vi sono elementi tali da far ritenere che tale condizione possa verificarsi nell'immediato futuro (cfr. *report di Amnesty International*, https://www.ecoi.net/en/document/1425630.html; report del Dipartimento di Stato Usa, https://www.ecoi.net/en/document/1430130.html; *report* del *Bureau of Diplomatic Security* del Dipartimento di Stato USA).

Le conflittualità attualmente esistenti in Senegal sono circoscritte nella regione di Casamance, nell'area meridionale del Paese, dove, tuttavia, ad oggi la situazione appare essersi stabilizzata. Il conflitto tra ribelli e forze governative è stato classificato a "bassa intensità" con "sporadici" episodi di violenza, in quanto tale non più suscettibile di determinare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona in relazione a tutti i soggetti abitanti nella regione in questione.

Il Senegal non è, allora, classificabile come zona caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.

Si deve, pertanto, concludere che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) dell'art. 14 del d.lgs. n.251/2007 in considerazione della mera provenienza geografica del richiedente, in quanto nel Paese non vi è la sussistenza di un conflitto di intensità tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata nel senso di cui alla sentenza Diakité della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 30 gennaio 2014.

I riferimenti, pur pregevoli, contenute nelle allegazioni del ricorrente, o non attengono al vissuto personale in quanto estraneo a questione di discriminazione di genere, questioni attinenti alla giustizia e carcerarie, o risultano conformi a quanto sopra rilevato circa un rischio che comunque si esclude possa essere di tale portata da assumere rilevanza ai fini della richiesta protezione.

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28e6ab9037bc6506fd3c1e57e12e

7. A diversa conclusione il Collegio perviene in ordine alla mancata adozione del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 32 co. 3 d. lgs. n. 25/2008; art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998).

Non ha efficacia preclusiva ad una valorizzazione, da compiersi anche officiosamente da parte del Tribunale, in ordine alla necessità di accordare al ricorrente una tutela umanitaria, la circostanza che costui abbia reso dichiarazioni ritenute non credibili circa l'esatta ragione che lo avrebbe spinto ad espatriare. In tale direzione soccorre ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di "vulnerabilità", da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti" (Sez. 1 -, Sent. n. 10922 del 18/04/2019, Rv. 653474 - 01).

Va premesso che, trattandosi di richiesta di protezione internazionale presentata in data 14 dicembre 2017 (v. modello C3 allegato al ricorso), precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18 (5.10.2018), recante "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione", essa resta insensibile alle innovazioni introdotte dal "decreto sicurezza", e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. art. 11 preleggi cod. civ.), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo preesistente al suo riconoscimento che trova origine nella peculiare condizione deprivazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018, dove si puntualizza come la pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria abbia natura dichiarativa e non costitutiva).

Da ultimo, la Suprema Corte, nel suo massimo consesso (n. 29459/19 del 13/11/2019), ha confermato il citato orientamento, affermando che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; ciò perché il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali tanto che la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; le domande presentate prima dell'entrata in

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28e6ab9037bc650b9fd3c1e57e12a

vigore della citata legge, quindi, saranno scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.

Tanto premesso in merito alla disciplina sostanziale applicabile, è opportuno rilevare che l'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 non tipizza(va) i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali, dovendosi fare riferimento alle fattispecie previste dalle convenzioni che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Carta Costituzionale.

Deve ritenersi, pertanto, che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente un pregiudizio in Patria.

Il Collegio apprezza, infatti, l'esistenza di un percorso di costante e continuativa integrazione sociale e lavorativa del richiedente a fronte di un'esposizione a pericolo della dignità del ricorrente qualora fatto rientrare nel suo paese di provenienza. Come rilevato dalla Suprema Corte, inoltre, non è sufficiente "l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, essendo invece necessario effettuare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02).

Quanto all'integrazione sociale e lavorativa, emerge dalle allegazioni complessivamente effettuate, che il ricorrente abbia ormai intrapreso una stabile attività lavorativa. In tal senso depone la allegazione di copiosa ed attuale documentazione, tra cui, certamente rilevante, risulta quella depositata proprio in occasione delle note scritte in data 29 giugno 2020: buste paga ininterrotte sino al maggio del 2020 comprovanti una adeguata retribuzione tanto che il ricorrente risulta aver perso la possibilità di godere del gratuito patrocinio; contribuisce a tale apprezzamento l'allegato contratto di locazione che fa ritenere come l'integrazione del ricorrente risulti ormai stabile con un vissuto radicato sul territorio.

I contratti di lavoro succedutesi e le entrate economiche depongono per un costante e progressivo miglioramento delle condizioni esistenziali del ricorrente, cittadino del Senegal, che ha dato concreta dimostrazione dell'integrazione lavorativa nel tessuto sociale italiano.

Sotto il profilo comparativo deve poi evidenziarsi come il ricorrente avesse dichiarato di aver chiuso già prima della sua fuga dal Senegal il negozio che gestiva in tale territorio, evenienza che, in uno con il lungo tempo trascorso dall'inizio della sua migrazione a partire dal 2014 e del suo sradicamento da quel contesto, anche sotto il profilo economico, oltre che personale, e la situazione comunque difficile sotto l'aspetto economico del Senegal, fa ritenere sussistente una sproporzione incolmabile rispetto all'attuale radicamento e integrazione nel tessuto sociale e lavorativo acquisito, tanto da potersi fondatamente sostenere che un suo

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28e6ab9037bc550b9fd3c1e57e12e

rientro nel Paese di origine, ove si troverebbe privo di occupazione e fonti di reddito, comporterebbe una estrema vulnerabilità con compressione di quel minimo di nucleo irrinunciabile di ormai acquisita dignità personale.

A tale situazione deve inoltre, aggiungersi che in Senegal, il numero complessivo di casi di persone colpite da COVID, nonostante il blocco totale delle attività (a partire dal 23 marzo 2020), ha subito un notevole incremento tanto che, in due mesi di *lockdown*, si è passati da 79 a 2.480 casi del 18 maggio 2020, dati tanto più significativi ed allarmanti se si tiene conto della non adeguata rete sanitaria di quel Paese (evenienza che rende alquanto incerta ogni reale consistenza dell'attuale situazione dell'infezione virale in quel Paese) che, secondo fonti della OMS, copre appena il 46 per cento della popolazione in quanto prevalentemente rivolta alla tutela sanitaria di soggetti assunti quali dipendenti (pubblici o privati), situazione, quindi, che precluderebbe un'adeguata assistenza sanitaria del ricorrente all'atto del trasferimento in quel paese.

In conclusione, operato un raffronto tra la situazione del paese d'origine del ricorrente (Senegal) e la condizione attuale di vita in Italia, nonché avuto riguardo alla sua vicenda personale anche con riferimento alla lunga migrazione effettuata e la attuale situazione pandemica in atto in Senegal, trova giustificazione la concessione della tutela umanitaria, dovendosi ritenere che, nei limiti anzidetti, la domanda debba essere accolta.

8. Come anche fatto rilevare dalla difesa del ricorrente, deve provvedersi alla revoca della ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta dal COA di Bari con provvedimento del 3 settembre 2019 in considerazione del percepito reddito di euro 14.884,82, come da CUD del 2020 versato agli atti

Stante l'accoglimento parziale della domanda, sussistono fondati motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria e, conseguentemente, dichiara che il ricorrente ha diritto alla protezione umanitaria e, quindi, al rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" ai sensi del d.lgs. 113/2018;

2) revoca il provvedimento provvisorio di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal COA di Bari in data 3 settembre 2019 per superati limiti di reddito;

3) spese di lite compensate.

Si comunichi.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 24 luglio 2020

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28e6ab9037bc650b9fd3c1e57e12e

Il Presidente estensore

Antonio Costantini

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bd28e6db6937bc650b9d3c1e57e12e